

COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 23/05/2022

COMUNICAZIONI

IL CONSIGLIO FEDERALE,

- sentite le componenti federali competenti e le società sportive;
 - ritenuto opportuno, alla luce di approfondimenti svolti sulla scorta dell'esperienza occorsa nella corrente stagione sportiva e accolte le sollecitazioni di tutte le componenti federali, di apportare, per la stagione sportiva 2023/2024, modifiche ad alcune regole relative all'attività agonistica e tecnico sportiva, in deroga alla vigente normativa federale;
 - ritenuto che tali modifiche vengono emanate per la sola stagione sportiva 2023/2024 in via sperimentale, al fine di valutarne l'efficacia in vista della eventuale successiva modifica regolamentare alla disciplina di riferimento,
- Ciò premesso e considerato, il Consiglio Federale,

DELIBERA

Di apportare le seguenti **deroghe alla normativa federale per la stagione sportiva 2023/2024**:

DEROGHE A REGOLAMENTO ORGANICO

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'**articolo 32** ("Il Tesseramento dei calciatori Dilettanti – Categoria Futsal"):

1. Si possono tesserare per la categoria Futsal i calciatori Dilettanti:
 - a. che abbiano compiuto il 15° anno di età;
 - b. cittadini sammarinesi;
 - c. cittadini non sammarinesi residenti nella Repubblica di San Marino e/o in possesso di regolare permesso di soggiorno presso la Repubblica di San Marino in corso di validità al momento della richiesta di tesseramento
2. È consentito il tesseramento di n. 1 calciatore non sammarinese con formazione settore giovanile (PSG)
3. **È consentito il tesseramento di n. 1 calciatore straniero già tesserato quale calciatore di Calcio a 5 per la FIGC.**

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'**articolo 36 comma 6** ("Il Tesseramento dei Tecnici"):

6. Ogni Società ha l'obbligo di tesserare, **almeno 2 allenatori** in possesso di Licenza UEFA-B o **qualifica superiore; almeno uno di questi dev'essere obbligatoriamente inserito in distinta di gara.**
Riguardo all'obbligo della presenza in panchina di almeno 1 tecnico, si precisa che, è stata stabilita, una sanzione pecuniaria di € 500 a partire dalla 5° assenza ingiustificata, che verrà comminata direttamente dal Giudice Sportivo competente.

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'**articolo 41 comma 1** ("Lo Svincolo per Accordo"):

1. Le Società sportive/Club possono convenire con i calciatori accordi per il loro svincolo da depositare, a cura della società e/o del calciatore, a pena di nullità, presso la Segreteria della F.S.G.C. entro venti giorni dalla stipulazione. La Federazione comunicherà all'altra parte l'avvenuto deposito dell'accordo. L'efficacia a livello federale dell'accordo di svincolo firmato dalle parti e regolarmente depositato avrà effetto ai fini dello svincolo del tesseramento alla prima finestra di mercato disponibile secondo i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale per le finestre di svincolo.

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'**articolo 58 comma 1** ("Svolgimento delle gare"):

1. Una gara non può essere iniziata se una squadra si trovi ad avere, **nel calcio a 11**, meno di nove calciatori partecipanti al giuoco e, **nel Futsal**, meno di **3 calciatori (di cui uno dev'essere portiere) partecipanti al giuoco**, né può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori **nel calcio a 11 e meno di 3 calciatori nel Futsal**.

Il Segretario Generale
Luigi Zafferani

Il Presidente
Marco Tura